

## ALLEGATO I

Elenco delle condizioni d'obbligo raggruppate per categorie di interventi/attività di riferimento

### CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI A TUTTI GLI INTERVENTI/ATTIVITÀ

CO 1 - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti riproduttivi di chiropteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza:

- delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in corrispondenza dei terreni oggetto di lavorazione e nelle aree contermini (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);
- delle strutture ed infrastrutture oggetto di adeguamento tecnologico o manutenzione (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);
- dei terreni oggetto di lavorazione e nelle aree contermini (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);

CO 2 - Accertamento preventivo dell'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);

CO 3 - Accertamento preventivo dell'assenza di specie di Allegati II e IV della Direttiva Habitat nelle aree di intervento (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);

CO 4 - Attività ed interventi solo su sedimenti o superfici già impermeabilizzate;

CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento;

CO 6 - Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio;

CO 7 - Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale;

CO 8 - Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati dalle Autorità competenti;

CO 9 - L'eventuale introduzione di specie vegetali dovrà prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone provenienti da vivai certificati;

CO 10 - Non devono essere previsti ampliamenti di manufatti e strutture esistenti che comportino consumo di suolo permeabile per superfici superiori a 20 mq; per ampliamenti superiori a tale soglia ed inferiori ai 100 mq è prevista la verifica preventiva dell'assenza di habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale); oltre tale soglia è previsto uno *screening* di incidenza specifico;

CO 11 - Gli interventi che prevedono cambio di destinazione con mutamento del carico antropico sono assoggettati a *screening* di incidenza specifico;

CO 12 - Periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi/attività:

- per le ZPS comprese tra 0 e 600 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile al 30 giugno. Laddove gli interventi/attività siano previsti in ZPS caratterizzate da zone umide, dovranno essere evitati interventi anche dal 01 dicembre al 01 marzo se ubicati in prossimità

delle zone umide stesse, a tutela dell'avifauna acquatica svernante (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

– per le ZPS comprese tra 600 e 1000 metri s.l.m., tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile ed il 15 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

– per le ZPS oltre i 1000 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

– per le ZSC della Regione biogeografica mediterranea dal 01 agosto al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

– Per le ZSC della Regione biogeografica continentale e della Regione biogeografica alpina dal 15 settembre al 15 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

– Per le ZSC caratterizzate dalla presenza della specie Orso bruno (*Ursus arctos*), tutto l'anno ad eccezione del periodo dal 30 settembre al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000).

Fanno eccezione alle sospensioni nei periodi suddetti i soli interventi previsti in ambito prettamente urbano (Zona A Centro storico e Zona B di completamento), in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

CO 13 - In caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;

CO 14 - Per piantumazioni e inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;

CO 15 - Devono essere previsti o già presenti nell'area di progetto idonei passaggi per la fauna;

CO 16 - Dovrà essere esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto;

CO 17 - Ripristino stato dei luoghi e/o rimozione di eventuali rifiuti presenti, senza l'ausilio di mezzi meccanici;

CO 18 - Le attività di cantiere dovranno essere limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;

CO 19 - Per piantumazioni e inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;

CO 20 - Non deve essere prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SPECIE INVASIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

CO 21 - Obbligo di rimuovere specie alloctone invasive o sinantropiche (es. *Solidago gigantea*, *Buddleja davidii*, *Reynoutria japonica* ecc.) qualora se ne registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore), successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area oggetto degli interventi;

CO 22 - Obbligo di impianto di soggetti vegetazionali autoctoni e loro manutenzione per un periodo non inferiore a 3 anni – eventuale tempestiva sostituzione in caso di accertata fallanza.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER OPERE EDILI

CO 23 - I rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate, saranno realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti per evitare la collisione

accidentale dell'avifauna; se necessario, eventuali strutture metalliche verranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi;

CO 24 - L'illuminazione esterna sarà limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER CANTIERISTICA

CO 25 - Saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

CO 26 - Il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;

CO 27 - Saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;

CO 28 - Saranno adottati tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);

CO 29 - Durante l'esecuzione dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

CO 30 - Si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con ristagno d'acqua.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI SU CORPI IDRICI

CO 31 - Gli interventi/attività non prevedranno modifiche del regime idrico (in approvvigionamento e/o in scarico) per le aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;

CO 32 - Prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti;

CO 33 - Lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'Ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica;

CO 34 - Sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti;

CO 35 - L'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo delle specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega;

CO 36 - In fase di sostituzione delle componenti impiantistiche di derivazioni idroelettriche esistenti, ove tecnicamente possibile, verranno adottati sistemi *fish friendly* per minimizzare l'impatto sulla fauna ittica come dissuasori, turbine *fish friendly*, griglie COANDA, deflettori.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI

CO 37 - Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti, di diametro superiore ai 20 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che siano nei pressi di immobili;

CO 38 - Le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili saranno lasciati *in loco* depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento;

CO 39 - Gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;

CO 40 - Gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito saranno scelti in numero di uno ogni 1000 mq, o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro tra le specie autoctone privilegiando le meno rappresentate;

CO 41 - Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi;

CO 42 - Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;

CO 55 - Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili;

CO 56 - Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete;

CO 57 - Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto:

- per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

- per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

CO 58 - ZSC con insetti xilofagi (*Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambix cerdo* e *Rosalia alpina*): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi e 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede la cercinatura di almeno 5 alberi ad ettaro;

CO 59 - Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificano, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione;

CO 60 - Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici (*harvester*), *forwarder* o *skidder*, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata;

CO 61 - Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificano danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti;

CO 62 - Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000;

CO 63 - Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 20 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000;

CO 64 - Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170\*);

CO 65 - Distanza minima degli interventi di 30 m dai corpi idrici temporanei e permanenti;

CO 66 - Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale;

CO 67 - Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltretutto ad ettaro;

CO 68 - Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (*Ursus arctos*) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano;

CO 69 - L'apertura di piste temporanee d'esbosco non deve prevedere sbancamenti e movimenti terra e al termine delle operazioni di taglio devono essere messi in atto accorgimenti per impedire il transito veicolare;

CO 94 - rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro o sua frazione scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti;

CO 95 -Gli alberi da lasciare a invecchiamento indefinito saranno scelti, in numero di uno ogni duemila mq o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro opportunamente marcati in campo e georiferiti.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI/ATTIVITÀ AGRICOLI E SIMILARI

CO 43 - Rispetto delle Misure di cui ai punti A.5.2 (Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile) e A.5.8 (Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette) previste dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN - DM 22/1/2014 – Dir. 2009/128/CE e Dlgs. n. 50/2012);

CO 44 - Le attività non devono prevedere incremento nell'approvvigionamento idrico per l'irrigazione delle colture e la necessità di nuove opere di captazione idrica e/o emungimento;

CO 70 - Non siano effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso;

CO 71 - Siano rilasciati nuclei di arbusti di almeno 10 mq ogni 1000 mq;

CO 72 - Siano rilasciate fasce inerbite e sfalciate di 5 m da formazioni naturali (boschi arbusteti e pascoli ecc.) e da corpi idrici;

CO 73 - Saranno mantenute le piante di olivo di diametro a petto d'uomo superiore a 50 cm;

CO 74 - Realizzazione di laghetti per la raccolta delle acque meteoriche:

- con sponde digradanti e con metodi e materiali tali da permettere la risalita della fauna;
- senza apertura di nuova viabilità di cantiere;

CO 75 - Nella realizzazione di recinzioni, il filo inferiore sia collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra, o, in alternativa, siano lasciate aperture di ampiezza 20x20 cm distanti al massimo 50 m

l'una dall'altra, volte a permettere il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e a minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica dell'area;

CO 76 - Qualora il bordo più alto della rete impiegata presenti parti taglienti, sulla testa dei pali di sostegno verrà applicato un filo liscio, comunque non spinato, per evitare il ferimento di animali che cerchino di superarlo;

CO 77 - Non sia previsto il taglio di eventuali alberi presenti lungo il perimetro delle recinzioni, né l'utilizzo del fusto degli alberi come sostegno della rete;

CO 78 - Siano preservate aree umide eventualmente presenti, anche di piccole dimensioni, da interventi che ne possano produrre alterazioni (es. scavi, movimenti terra, ecc.);

CO 79 - Le recinzioni siano smontate e correttamente smaltite una volta che abbiano terminato la funzione per la quale sono state realizzate;

CO 80 - Nei tratti dove le recinzioni sono limitrofe alla vegetazione forestale, siano posizionate ad una distanza non inferiore a 2 m dal piede delle piante arboree presenti.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER COMPETIZIONI SPORTIVE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CO 45 - La gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;

CO 46 - Verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati e la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.);

CO 47 - L'organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si prevenano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'organizzatore.

#### CONDIZIONI D'OBBLIGO PER VARIANTI PUNTUALI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

CO 48 - Negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali margini. Le fasce saranno realizzate internamente all'area oggetto di trasformazione;

CO 49 - Sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell'intorno dell'edificato e, ove presenti, saranno riqualificate le aree di ecotono;

CO 50 - Sarà mantenuta la continuità territoriale tramite adeguati varchi e/o corridoi ecologici;

CO 51 - Sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso l'utilizzo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto;

CO 52 - In caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'ambito di trasformazione, si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;

CO 53 - In caso di trasformazioni in prossimità di corsi d'acqua, sarà previsto il mantenimento, con continuità, delle fasce boscate ripariali esistenti, prevedendo, se necessario, il potenziamento e la riqualificazione;

CO 54 - Nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-arbustivi multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora autoctone e coerenti con il contesto.

## CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AI SORVOLI

CO 81 - Nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, è possibile effettuare voli a scopo non commerciale con UAS (*Unmanned Aircraft System*, c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 500 g a condizione di:

1. occupare lo spazio aereo

- a) al di sopra di 75 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua);
- b) al di sopra di 75 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi);
- c) ad una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio; negli altri periodi dell'anno vige quanto ai punti precedenti (1.a e 1.b);

2. sono fatte salve le operazioni di decollo e atterraggio solo per i punti 1.a) e 1.b), assicurando che tali operazioni avvengano in ogni caso ad una distanza minima di 150 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio nel caso siano presenti pareti rocciose;

CO 82 - Nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, è possibile effettuare voli a scopo commerciale con UAS (*Unmanned Aircraft System* c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 2 kg a condizione di:

1. volare per un tempo massimo di 30 minuti al giorno nell'area individuata, con un raggio di 500 m dal punto di decollo; sono possibili un massimo di 10 voli al giorno per singola attività purché in aree differenti così come precedentemente definite;

2. occupare lo spazio aereo:

- a) al di sopra di 50 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua);
- b) al di sopra di 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi);
- c) ad una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio;
- d) al di sopra di 15 m AGL in caso di rilievi su manufatti antropici; nel caso in cui nei manufatti siano presenti specie di cui all'All. I della Dir. 2009/147/CE, dovrà essere rispettata una distanza di 30 m da questi;

3. sono fatte salve le operazioni di decollo e atterraggio solo per i punti 2.a) e 2.b), assicurando che tali operazioni avvengano in ogni caso ad una distanza minima di 150 metri nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio nel caso siano presenti pareti rocciose;

CO 83 - Nel caso di operazioni con UAS (*Unmanned Aircraft System* c.d. droni) per pubblico servizio o necessità (ad es. manutenzione linee elettriche) le operazioni di volo sono consentite nelle ZPS, e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, con le seguenti condizioni:

1. volo al di sopra dei 50 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua), al di sopra dei 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi), fatte salve le manovre di decollo e atterraggio;

2. deve essere assicurata una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa, anche in fase di decollo e atterraggio, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio;

3. nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un *buffer* massimo di 50 m, consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo;

CO 84 - Per le operazioni con veicoli non UAS, nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un *buffer* massimo di 50 m consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo.

## CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AGLI INTERVENTI/ATTIVITÀ IN AMBIENTI IPOGEI (nelle ZSC, per grotte turistiche provviste di regolamenti di fruizione già adottati)

CO 85 - Per i siti in cui sono presenti *nursery* di Chiroterri vige il divieto di ingresso nei settori occupati dai Chiroterri, dal 1° maggio al 31 luglio, con relativo obbligo di monitoraggio da parte di uno specialista in Chiroterri finalizzato a determinare il dinamismo spaziale della colonia e la consistenza della colonia stessa;

CO 86 - Per i siti in cui sono presenti *hibernacula* di Chiroterri vige il divieto di ingresso nei settori occupati dai Chiroterri, dal 15 novembre al 15 marzo; laddove l'ingresso in grotta sia consentito dalle misure di conservazione vigenti, è obbligatorio il monitoraggio da parte di uno specialista in Chiroterri per valutare l'effettivo benessere della colonia;

CO 87 - Per i siti occupati durante il periodo di *swarming* dai Chiroterri, vige il divieto di ingresso nei settori occupati dagli animali nei periodi di effettiva presenza;

CO 88 - Si esclude l'utilizzo di qualsiasi corpo illuminante (torce, flash, led di cellulari ecc.) ad eccezione di quelli installati ed in uso nella grotta stessa e quelli degli operatori/guide per finalità di emergenza;

CO 89 - Le visite turistiche sono ammesse per un massimo di 30 persone a turno e comunque secondo quanto previsto dai regolamenti/piani di fruizione adottati;

CO 90 - Attività giornalistiche o video promozionali avvengono con un massimo di 3 operatori, senza l'utilizzo di corpi illuminanti o di sorgenti sonore, solo lungo il percorso di visita.

## CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI PULIZIA, RESTAURO E REALIZZAZIONE DI FONTANILI E ABBEVERatoi

### MANUTENZIONE DI FONTANILI E ABBEVERatoi

#### CO 91

- a) Intervenire di massima nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 15 gennaio (nelle località dove è accertata la riproduzione anche in periodo autunnale, intervenire preferibilmente tra il 15 agosto e il 30 settembre);
- b) Intervenire esclusivamente a mano senza togliere completamente l'acqua;
- c) Rimuovere il materiale depositato per evitare l'interramento avendo cura di lasciarne una parte;
- d) Limitare l'asportazione della vegetazione acquatica alle parti morte delle piante, evitando di rimuovere gli apparati radicanti;
- e) Tali interventi devono essere effettuati preferibilmente sotto la supervisione di personale specializzato (erpetologo, personale tecnico delle Aree Naturali Protette per le ZSC ricadenti in aree protette);
- f) Gli individui appartenenti alle specie di interesse rinvenute durante le operazioni di pulizia dovranno essere collocate temporaneamente in adeguati contenitori e devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza ad eccezione delle specie alloctone eventualmente rinvenute.

### RESTAURO FONTANILI

#### CO 92

- a) Non si dovrà procedere al drenaggio, all'eliminazione dell'alimentazione e riempimento della zona umida a valle dei fontanili;
- b) Laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento nel terreno delle acque provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibii;
- c) Nella ristrutturazione delle pareti e dei muretti di contenimento di vasche e fontanili si devono per quanto possibile lasciare spazi non cementati come rifugio per gli anfibii durante il periodo di estivazione;
- d) Nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino o recuperino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale,



senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna;

e) E' necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);

f) Gli eventuali animali rinvenuti nei manufatti durante i lavori devono essere ricollocati in ambienti idonei al termine della realizzazione dei lavori;

g) Gli interventi devono essere effettuati preferibilmente sotto la supervisione di personale specializzato (erpetologo, personale tecnico delle Aree Naturali Protette).

## REALIZZAZIONE FONTANILI

### CO 93

a) Non devono essere effettuati movimenti terra se non quelli strettamente necessari allo scavo per il rifacimento delle condotte ed alla realizzazione delle opere di captazione;

b) Laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel terreno provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibi;

c) Nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna;

d) E' necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);

e) Realizzare il nuovo fontanile mantenendo preferibilmente una connessione ecologica con elementi naturali preesistenti (es. lembi di bosco, siepi, macere o affioramenti rocciosi, zone umide, ecc.).